



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

Decreto n. 128 del 16.04.2013
Scadenza 17.05.2013

IL RETTORE

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 214 dell'11.04.2001, per quanto non incompatibile con il disposto di cui al sopracitato art. 22;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale è stato determinato l'importo minimo degli assegni di ricerca in una somma pari a € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Ateneo;
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 20.03.2013, con il quale è stata approvata la richiesta di istituzione di n. 1 assegno di ricerca annuale, dell'importo annuo lordo di € 23.000,00 e stabiliti i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;
- Accertata la disponibilità dell'importo complessivo di € 23.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, iscritto sul cap. 03 08 02 042 (Progetto PRIN 2010-2011 – Prof. Funicello) del bilancio del Dipartimento di Scienze,

Decreta

Art. 1.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale, dell'importo annuo lordo di € 23.000,00 per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata, per il settore scientifico-disciplinare di seguito elencato:

N. 1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE : Importo annuo lordo € 23.000,00

Settore Scientifico Disciplinare	Titolo della ricerca	Sede	Responsabili del Progetto
Chim/06 Chimica Organica	Progettazione e sintesi stereoselettiva di composti attivi verso bersagli proteici coinvolti in patologie virali e tumorali.	Dipartimento di Scienze	Prof. Maria FUNICELLO

Gli obiettivi della ricerca e il programma del colloquio relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Obiettivi della ricerca	Il programma di ricerca del presente assegno prevede la sintesi di nuovi composti non peptidici contenenti anelli benzotiofenici funzionalizzati. Di recente sono state sintetizzate e testate delle molecole di tipo non peptidico contenenti un anello indolico in P2, ottenendo in qualche caso valori di attività biologica paragonabili a quelli degli inibitori commerciali. Tra queste molecole di particolare interesse è risultato il composto che presentava in P2 un anello benzotiofenico ($IC_{50} = 60 \text{ nM}$). Pertanto si cercherà di studiare innanzitutto opportune procedure sintetiche finalizzate all'introduzione sull'anello benzotiofenico di vari sostituenti (ad esempio di tipo amminico, estereo e/o alchilico) nel tentativo di migliorare ulteriormente l'attività biologica.
Programma del colloquio	1) Sintesi e reattività degli eterocicli; 2) Reazioni catalizzate da metalli di transizione quali Suzuki, Sonogashira e simili; 3) Principi di chimica medicinale; 4) Sintesi asimmetrica; 5) Metodi spettroscopici per la determinazione delle strutture di composti organici; 6) Conoscenza della lingua inglese.

Art. 2.

Durata, rinnovo

L'assegno ha la durata come specificato all'art. 1 del presente bando. Per motivate esigenze del programma di ricerca, il responsabile può proporre la proroga o il rinnovo dell'assegno, nei termini di legge.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno studiosi italiani e stranieri dell'uno e dell'altro sesso, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Il Dottorato di Ricerca in "Scienze Chimiche" costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

Costituisce titolo valutabile il Diploma di Laurea conseguito con il Vecchio Ordinamento in Chimica, ovvero Laurea specialistica/magistrale nelle classi 62/S; LM-54.

Nel caso di titoli conseguiti all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, non superi i dodici anni continuativi, come previsto all'art. 22, comma 9 della citata legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro i quali siano in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.

Sono, inoltre, richiesti:

a) idoneità fisica all'impiego;

b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

I cittadini stranieri devono inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati dell'uno e dell'altro sesso sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domanda e termine

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando. Tale domanda, corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Via N. Sauro, 85 – 85100 POTENZA, **entro il termine perentorio di 30 giorni**, che decorre dal giorno successivo a quello di affissione del presente bando all'Albo Ufficiale di questo Ateneo, esclusivamente mediante spedizione a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere postale, al seguente indirizzo: “Al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali- Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza”.

Per il rispetto del termine predetto, farà fede il timbro postale.

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “domanda di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca - **SSD: “CHIM/06 – Chimica Organica”**

D.R. n. _____

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi della normativa vigente (art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, la residenza anagrafica, il domicilio eletto agli effetti della presente selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), il codice fiscale;
- b) l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente il settore scientifico disciplinare ed il titolo della ricerca di cui al precedente art. 1;
- c) di essere in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- d) il titolo di dottore di ricerca, di cui al precedente art. 3 (o titolo equivalente conseguito all'estero) nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;
- e) l'eventuale diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione del voto riportato, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
- f) l'eventuale assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- g) la cittadinanza posseduta
- h) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- i) se cittadini italiani di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- j) se cittadini stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- k) se cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- l) la conoscenza della lingua richiesta all'art. 1 del presente bando;
- m) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile del progetto o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, con quest'ultimo;
- n) di non essere dipendente di ruolo di cui al comma 1, art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- o) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- p) di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- q) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti, di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
- r) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- s) di avere idoneità fisica alla collaborazione;
- t) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati dell'uno e dell'altro sesso portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 dai candidati dell'uno e dell'altro sesso aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazioni delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa citata.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non sia allegato il curriculum scientifico-professionale, nonché le domande prive di sottoscrizione. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Curriculum professionale e titoli

Ad ogni domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione:

- 1) **curriculum scientifico professionale;**
- 2) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando con indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;

e, pena la non valutazione,

- 3) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione del voto riportato, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
- 4) **pubblicazioni scientifiche, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno;**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso dei diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream (rilasciati ai sensi della vecchia normativa, di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 162/82, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 341/90 e dell'art. 3, comma 9 del DM 270/2004), conseguiti in Italia o all'estero, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno;
- 6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di aver svolto attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno.

Per le pubblicazioni scientifiche il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale dichiarazione potrà essere apposta anche in calce alla copia stessa.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente.

Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione italiana.

I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 del DPR 445/2000).

I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi previsti nei due commi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 6.

Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli

Per il settore scientifico disciplinare citato all'art. 1 sarà nominata, con Decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice proposta dal Consiglio di Dipartimento di pertinenza del progetto di ricerca, composta da due professori di ruolo ed un ricercatore confermato.

La Commissione dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, l'idoneità del curriculum scientifico professionale posseduto dai candidati per lo svolgimento di attività di ricerca;

La Commissione dispone di massimo 100 (cento) punti, così ripartiti:

60 (sessanta) punti complessivi per i titoli;

40 (quaranta) punti per il colloquio;

I titoli valutabili sono i seguenti:

- Titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 3;
- Diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale di cui all'art. 3 e relativa votazione;
- Pubblicazioni scientifiche;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- Diplomi di specializzazione, Corsi di perfezionamento post-lauream (rilasciati ai sensi della vecchia normativa di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 162/82 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c, della Legge n. 341/90 e dell'art. 3, comma 9 del DM 270/2004), conseguiti in Italia ed all'estero (art. 5, lett. e) del presente bando);
- Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di ricerca, sia in Italia che all'estero (art. 5, lett. f) del presente bando;

Il Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

La Commissione, nella prima riunione, accertato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, stabilisce i criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli, nonché il punteggio massimo a gli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati dell'uno e dell'altro sesso che avranno riportato almeno 30 dei 60 punti a disposizione per i titoli.

La convocazione per sostenere il colloquio dovrà essere data ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ammessi almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dello stesso; contestualmente, ai predetti candidati dell'uno e dell'altro sesso verrà comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 7. *Colloquio*

Il colloquio verterà sulle rispettive materie indicate all'art. 1 del presente bando.

Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame nella lingua straniera indicata.

Per i cittadini stranieri, la commissione, nel corso del colloquio, accerterà l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per sostenere il colloquio, i candidati dell'uno e dell'altro sesso dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 28 punti dei quaranta a disposizione della commissione.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.

Art. 8. *Formazione delle graduatorie di merito*

La graduatoria di merito dei candidati dell'uno e dell'altro sesso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191, se due o più candidati dell'uno e dell'altro sesso ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci.

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; l'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato risultato idoneo nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 9.

Conferimento degli assegni di ricerca

Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato. I vincitori della presente procedura selettiva instaurano un rapporto di collaborazione. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I vincitori saranno invitati, entro 30 giorni dalla comunicazione di rito, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, a presentare a questa Università, pena la decadenza:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), del possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)

- di non essere dipendente di ruolo, di cui al comma 1, art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;
- di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
- di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) possono essere redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

- certificato medico rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica alla collaborazione, ai sensi della vigente normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Qualora il vincitore sia affetto da qualche imperfezione, il certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione suddetta.

Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio.

Il cittadino straniero deve presentare, sempre nel termine di 30 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti :

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato attestante la cittadinanza;
- 3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;
- 4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia;
- 5) certificato medico dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo alla collaborazione, di cui alla lettera e) sopra indicato;

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti da parte dell'Università degli studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Il vincitore della presente selezione sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 13 e 15 dello stesso e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il titolare di assegno è soggetto a valutazione, sulla base di dettagliate relazioni da sottoporre al responsabile del progetto di ricerca, con cadenza periodica non superiore all'anno.

Decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Art. 10.

Revoca dell'assegno, interruzioni e recesso.

In caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il responsabile della ricerca potrà proporre la revoca dell'assegno, da disporsi con apposito decreto Rettorale.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni, purché la durata dell'assegno, comprensiva di eventuali recuperi, non oltrepassi la durata del programma di ricerca.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso di almeno trenta giorni; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

Art. 11.

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

In conformità al D.M. n. 102/2011, il trattamento economico spettante al titolare di assegno di ricerca di cui al presente bando è di **€ 23.000,00** annui lordi, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

All'assegno di ricerca si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 12.

Pubblicità della presente procedura selettiva

Al bando relativo alla presente procedura selettiva sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché via INTERNET presso il sito WEB dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: <http://www.unibas.it> alla voce ufficio ricerca e relazioni internazionali - assegni di ricerca.

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati dell'uno e dell'altro sesso saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca richiamato in premessa e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Dott.ssa Mariangela COLUCCI Tel. 0971/202199 e-mail uffrs@unibas.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Ricerca - dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza - 0971/202188 e-mail settorericerca@unibas.it

Potenza,

IL RETTORE
F.to (Prof. Mauro Fiorentino)